



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Seg. 557/PAS/U/011476/12982 del 02/10/2023
Rif. ABBE6E3 REG 2023 0078616 20-10-2023

Roma, data del protocollo

AL MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
II REPARTO – Coordinamento amministrativo
Servizio Registro Nazionale delle Imprese
sgd@postacert.difesa.it

ROMA

OGGETTO: Modalità di iscrizione al Se.R.N.I..

Si fa riferimento alla nota distinta a margine con la quale codesto Servizio - nel tratteggiare le attuali modalità di iscrizione al Registro nazionale delle imprese - ha comunicato l'avvenuta iscrizione di una società titolare della sola licenza *ex art. 47 TULPS*, ancorché - a mente dell'art. 128, comma 1, lettera f) del D.p.r. 15.03.2010 n. 90 - le domande di iscrizione debbano essere corredate dalla licenza *ex art. 28 TULPS*.

Preliminarmente si rappresenta che la verifica in ordine alla corretta iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese non è prerogativa di questo Dicastero.

Per quanto concerne, invece, i profili di pubblica sicurezza in materia di armi ed esplosivi ed il connesso regime autorizzatorio, la competenza ricade sul Ministero dell'Interno e, segnatamente, su questo Dipartimento della pubblica sicurezza.

Tanto premesso, si ritiene utile rassegnare in via preliminare i seguenti elementi di conoscenza in ordine al quadro giuridico di riferimento.

La legge 9 luglio 1990 n.185, come è noto, sottopone al proprio ambito di applicazione le attività (esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario, intermediazione) che abbiano ad oggetto *“quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia”*, ovvero il cd. *“materiale d'armamento”* (cfr. art. 1 e 2 della legge n. 185 del 1990).

Com'è evidente, per l'individuazione dei materiali d'armamento, la norma appena citata (art. 2, comma 1 L.185/1990) pone l'accento sulle caratteristiche tecniche, costruttive e di progettazione che l'oggetto deve intrinsecamente possedere e che lo rendono utilizzabile, prevalentemente, in ambito militare o da parte di corpi armati o di polizia.

In aggiunta, l'art. 1, comma 11, della citata legge estende il proprio ambito di applicazione anche ad altri oggetti, facendo, questa volta, non più riferimento alle caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, ma alla loro *destinazione verso enti governativi o Forze armate o di polizia*.

Infatti, il citato comma 11, da un lato, esclude dall'ambito di applicazione della legge 185/1990 le armi e i materiali esplodenti costruiti per usi non militari, ovvero:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

- le armi sportive e da caccia e relative munizioni;
- le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni;
- le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche;
- le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare;

e, dall'altro, li ricomprende nel medesimo ambito di applicazione qualora i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali avvengano verso enti governativi, Forze armate o di polizia.

Conclusivamente, le norme richiamate delineano il perimetro dei prodotti d'interesse per la legge 185/1990, ricomprendendovi sia i materiali d'armamento *strictu sensu* intesi (ovvero quei materiali che - ai sensi dell'art. 2 - per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia), nonché quei materiali che, pur nascendo per usi non militari, sono destinati a enti governativi, Forze armate o di polizia e, quindi, al loro armamento *latu sensu*.

Pertanto, ancorché l'art. 28 del TULPS non faccia espressa menzione delle armi comuni da sparo e delle relative munizioni destinate a enti governativi o Forze armate o di polizia, l'attrazione di tali materiali nell'ambito di applicazione della L.185/1990 - in forza del citato comma 11 dell'art. 1 - impone una lettura sistematica dell'art. 28 che si coordini con le altre norme vigenti in materia e che - come di seguito verrà argomentato - implica che entrambe le categorie dei materiali sopra menzionati ricadano sotto l'egida dello stesso art. 28.

Tale conclusione è sorretta, *in primis*, dall'art. 33 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS che, nel delineare il perimetro delle "armi da guerra", vi ricomprende anche "*le armi di ogni specie...destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare*" dando, così, rilevanza - ai fini della classificazione dell'arma come "da guerra" - in alternativa alle caratteristiche tecnico-costruttive, anche alla sua possibile destinazione o utilizzazione a fini militari.

Per maggiore chiarezza, ciò significa che un'arma comune può essere qualificata "da guerra" qualora destinata all'armamento militare o utilizzata per fini militari.

Tale lettura trova conforto nel disposto dell'art. 128 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90, laddove si prevede che, alle società che fanno istanza per l'iscrizione al Se.R.N.I., è richiesto il possesso della licenza ex art. 28 TULPS, in aggiunta ad ulteriore documentazione tra cui la lista dei materiali d'armamento oggetto di esportazione che, infatti, ricomprende anche i già citati materiali che non nascono per usi militari ma che, successivamente, vengono destinati a Forze armate o di polizia.

Anche la circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza - n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20.07.2020 recante "*Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi*", nell'allegato F, intitolato "*Modalità di presentazione dell'istanza ex art.53 TULPS di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n.635/1940*", alla lettera c) espressamente prevede che "*L'istanza per il riconoscimento e la classificazione dell'esplosivo...deve:...*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

essere sottoscritta dal titolare di licenza prevista dagli artt. 46 e/o 47 T.U.L.P.S., nonché dall'art.28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco...".

In coerenza con quanto appena esposto, il consolidato orientamento adottato da quest'Ufficio in ambito nazionale è quello di richiedere, sempre, agli operatori economici che intendano espletare le proprie attività rivolgendosi a Forze armate e di polizia la titolarità della licenza di cui all'art. 28 TULPS.

Un'opzione differente - valevole, questa, solo per gli operatori economici che effettuano import/export di materiale d'armamento, nella duplice accezione sopra illustrata - sarebbe foriera, come è evidente, di una chiara disparità di trattamento e, conseguentemente, di una ingiustificata situazione di favore in capo all'operatore economico sopra individuato rispetto a quello che commercializza tali prodotti all'interno del territorio nazionale.

Il quadro rassegnato, a parere di quest'Ufficio, impone che per tutti i materiali d'armamento - sia che essi nascano per un utilizzo militare o da parte di Corpi di polizia o che, invece, siano progettati e commercializzati per altre finalità non militari e successivamente siano destinati ad enti governativi, Forze armate o di polizia - le connesse attività siano assentite in virtù dell'art. 28 TULPS.

Né, per altro verso, tale conclusione potrebbe essere censurata sotto il profilo dell'introduzione di un nuovo onere amministrativo a carico delle imprese e, quindi, dell'aggravio del procedimento amministrativo finalizzato all'iscrizione al Se.R.N.I., in quanto si tratta di un onere già previsto a legislazione vigente.

In conclusione, si ritiene che, in linea con il quadro normativo esposto, l'operatore che intende commercializzare armi comuni da sparo, il relativo munizionamento ed esplosivi civili da destinare a enti governativi o Forze armate o di polizia deve necessariamente munirsi della licenza di cui all'art. 28 TULPS.

Tanto si comunica ai fini delle conseguenti determinazioni di codesto Dicastero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mannella

Roby

Acce